



Decreto federale

che accorda la garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Turgovia, Ticino, Vallese e Ginevra

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 agosto 2017²,

decreta:

Art. 1

È accordata la garanzia federale alle modifiche della Costituzione del *Cantone di Turgovia* del 16 marzo 1987³ (§ 77), accettate nella votazione popolare del 12 febbraio 2017.

Art. 2

È accordata la garanzia federale alle modifiche della Costituzione della Repubblica e *Cantone Ticino* del 14 dicembre 1997⁴ (art. 4 cpv. 1, art. 14 cpv. 1, art. 49, rubrica e cpv. 2, art. 50, rubrica e cpv. 2) accettate nella votazione popolare del 25 settembre 2016.

Art. 3

È accordata la garanzia federale alla modifica della Costituzione del *Cantone del Vallese* dell'8 marzo 1907⁵ (art. 39 cpv. 2) e al nuovo articolo adottato (art. 65^{bis}), accettati nella votazione popolare del 25 settembre 2016.

¹ RS 101
² FF 2017 4997
³ RS 131.228
⁴ RS 131.229
⁵ RS 131.232

Art. 4

È accordata la garanzia federale alla modifica della Costituzione del *Cantone di Ginevra* del 14 ottobre 2012⁶ (art. 55 cpv. 5), accettata nella votazione popolare del 25 settembre 2016.

Art. 5

Il presente decreto non sottostà a referendum.

⁶ RS 131.234